

Roma, 1/10/2025

Prot. n. 427/DG

VISIOPHARM A/S

Agern Allé, 24

Horsholm, DK-2970

Denmark

Pec: sales@visiopharm.com

Oggetto: **Contratto per la fornitura di n. 1 licenza perpetua Visiopharm PhenoplexTM per le Attività di Ricerca dell’Area di Ricerca Oncoematologia, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell’ambito dell’iniziativa “DIGITAL DRIVEN DIAGNOSTICS, PROGNOSTICS AND THERAPEUTICS FOR SUSTAINABLE HEALTH CARE”, ACRONIMO “D3 4 HEALTH”, contrassegnata dal codice identificativo PNC0000001-CUP B53C22006140001**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma, Piazza Sant’Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 (nel prosieguo anche “Ospedale” o “OPBG”), rappresentato dal Direttore Generale pro tempore, Ing. Antonio Perno

E

la VISIOPHARM A/S, con sede in Horsholm, DK-2970 (Denmark), Via Agern Allé, 24, codice fiscale/Partita DK-26186676, (nel prosieguo anche “Società” o “Fornitore” o “Operatore Economico”) rappresentata da Christian Vestergaard Kaltoft, nato a Fredensborg, Danimarca il 12 luglio 1979, in qualità di Rappresentante Legale dell’Operatore Economico medesimo che stipula in nome, per conto ed interesse di essa

PREMESSO

- che con determina n. 116 dell'11/07/2025 - Prot. n.239/DG, è stata indetta la procedura in intestazione;
- che l'istruttoria per il controllo del possesso dei requisiti prescritti dagli atti di gara e della documentazione necessaria alla stipula del presente ha dato esito positivo;
- che la Società su indicata conferma di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni poste nei documenti di gara;
- che il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dal Fornitore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia del contratto medesimo, con ogni conseguenza di legge;
- Il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria definitiva, come previsto nell'art.9 del Capitolato d'oneri e nell'articolo 117 del D. Lgs. n.36/2023 (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice"), conforme allo schema di cui al medesimo art.117, comma 12, del Codice, stipulando con la Banca DANSKE la polizza n.59G1572520 emessa il 23/09/2025, che viene consegnata all'OPBG.

In sede di offerta, il Fornitore ha accettato, tra l'altro, ogni clausola presente nel Capitolato d'oneri oltre che nel Capitolato Tecnico.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Contratto"), le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Lettera d'invito del 27/08/2025;
- b) Capitolato d'oneri
- c) Capitolato tecnico
- d) DGUE firmato da VISIOPHARM A/S;
- e) Domanda di partecipazione VISIOPHARM A/S del 5/09/2025;
- f) Valutazione di congruità tecnica del 8/09/2025;
- g) Valutazione di congruità economica del 9/09/2025;
- h) Decreto di aggiudicazione Prot. n.363/DG del 10/09/2025;

- i) Garanzia fideiussoria definitiva n.59G1572520 del 23/09/2025, rilasciata dalla Banca DANSKE.
2. I sopra menzionati documenti, Allegati al presente Contratto, si intendono quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 1 licenza perpetua VISIOPHARM PHENOPLEXTM.

Articolo 3 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per la fornitura di quanto indicato all'articolo 2 viene determinato in euro 95.161,50 (novantacinquemilacentosessantuno/50) oltre IVA, ove applicabile.
2. La somma prevista per la fornitura in oggetto rientra nell'ambito dell'iniziativa “DIGITAL DRIVEN DIAGNOSTICS, PROGNOSTICS AND THERAPEUTICS FOR SUSTAINABLE HEALTH CARE”, ACRONIMO “D3 4 HEALTH”, contrassegnata dal codice identificativo PNC0000001;
3. L'offerta presentata dalla VISIOPHARM A/Sè pari ad euro 95.161,50 (novantacinquemilacentosessantuno/50), oltre Iva, ove dovuta.
4. La spesa è imputata a valere sulle risorse finanziarie assegnate nell'ambito del progetto di ricerca Attività di Ricerca dell'Area di Ricerca Oncoematologia, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito dell'iniziativa “Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care”, acronimo “D3 4 Health”, contrassegnata dal codice identificativo PNC0000001; nell'ambito del “Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” emanato con Decreto Direttoriale 6 giugno 2022, n.931, a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come individuate dal Decreto Legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n.10;
5. Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo degli interventi dovuti dalla Società per tutto il periodo coperto da garanzia.

Articolo 4 - Sede della fornitura

1. La piattaforma informatica oggetto del presente contratto sarà utilizzata presso i Laboratori di Ricerca OPBG, Viale F. Baldelli, 38, 00146 Roma senza alcun onere aggiuntivo per OPBG.
2. La Società si impegna alla fornitura di cui sopra, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'OPBG, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa eventualmente in atto.
3. Le attività relative alla realizzazione e implementazione della piattaforma presso l'OPBG verranno effettuate da remoto.

Art. 5 – Obbligazioni delle Parti

1. La fornitura di cui trattasi dovrà essere realizzata secondo quanto contenuto nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico, nel Capitolato d'oneri e nell'Offerta Economica presentata dalla Società che si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La Società, inoltre, dichiara di accettare le disposizioni previste nel codice civile nonché tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Articolo 6 - Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)

Referente interno del Fornitore è il dott. Sandrine Klasen (skl@visiopharm.com and sales@visiopharm.com)

Referente interno dell'Ospedale è l'Ing. Flavio Poletti che coordina la corretta implementazione del Contratto ed il relativo monitoraggio ed in quest'ambito fornisce anche le necessarie indicazioni operative alla Società con la quale mantiene i relativi rapporti interlocutori ed assicura riscontro della quantità e della qualità delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

Per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto ciascuna Parte dovrà fare riferimento al Referente interno dell'altra Parte.

Eventuali modifiche del Referente interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Referente interno di quest'ultima nonché, quanto ad OPBG, anche della Funzione Supply Chain.

Ove il mittente e/o destinatario non dispongano della PEC, detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'altra Parte come individuata nel Contratto all'attenzione dei medesimi destinatari come individuati nel paragrafo che precede.

Art. 7 – Obblighi della Società relativi alla prevenzione della corruzione e ai codici di comportamento

1. La Società, con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ospedale.
2. La Società si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento interno di VISIOPHARM A/S e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ospedale.

Art. 8 – Pagamenti

1. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla fornitura di cui trattasi è previsto a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della fattura, VISIOPHARM A/S fatturerà l'importo complessivo contrattuale di cui all'art.3 del Contratto al momento del rilascio della piattaforma e della realizzazione del logo che comprenderà anche la verifica di funzionalità e l'accettazione della fornitura stessa.
2. Le fatture devono: (i) riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione; (ii) contenere, in calce, la dicitura “Fattura portante un credito non cedibile”; (iii) indicare gli estremi bancari di riferimento del Fornitore funzionali al pagamento da parte di OPBG.

Le fatture devono essere inviate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio SDI (System Data Interchange) dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti specifiche:

Ragione sociale: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma

Codice fiscale: 80403930581

Codice destinatario: SDI QRL4YE1

Codice CUP: B53C22006140001.

Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CUP corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredata da copia in formato “pdf” delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

3. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla prestazione avverrà previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione della dichiarazione DURC.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena della nullità assoluta del Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

I Pagamenti saranno effettuati nel rispetto e ai sensi della suddetta normativa.

VISIOPHARM A/S quindi è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente Contratto sono:

Banca: DANSKE BANK A/S IBAN: DK9730004260221655

e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul C/C indicato sono:

Nome e Cognome: - Poul Kristian Dalhof Nielsen

- Luogo e Data di Nascita: Næstved, Denmark, 21-05-1977

Residente a: Engtoften 14, 2760 Måløv, Danimarca.

- C.Fiscale: 210577

2 La Società è obbligata a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

3 L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 della stessa.

Art. 10. Divieto di cessione del contratto e di cessione del credito

In conformità a quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. n.36/2023, è vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa della Società, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte della Società medesima ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva.

Il Fornitore si impegna inoltre a non cedere a terzi l'eventuale credito derivante dal Contratto, sia pro soluto sia pro solvendo, in qualsiasi forma e dunque neppure attraverso il ricorso a fattispecie giuridiche similari (quali il factoring) o atipiche.

Resta tuttavia facoltà del Fornitore cedere i crediti vantati verso l'Ospedale all'Istituto di credito fiduciario di quest'ultimo e alle condizioni previste in un accordo di confirming vigente tra tali Parti.

Art. 11 – Penali

Fermo restando quanto riportato all'articolo 7 del Capitolato d'oneri, si precisa quanto segue.

1. Il ritardo nella consegna della fornitura e la violazione delle disposizioni contenute nella documentazione contrattuale da parte della Società comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà di risolvere il Contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.
2. In ogni caso, l'Ospedale potrà applicare alla Società penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale.
3. L'OPBG si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso l'OPBG avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 12 - Condizione risolutiva

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta il 21 ottobre 2020 sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

Articolo 13 – Recesso dal Contratto

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159 del 2011, l'Ospedale, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'OPBG mediante una formale comunicazione scritta alla Società, da dare con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ospedale prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità.

Articolo 14 - Cauzione definitiva e garanzie assicurative

Si dà atto che il Fornitore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto, ha già prestato garanzia fideiussoria definitiva, a norma di quanto disposto dal Capitolato d'oneri, per l'importo del Contratto di Euro 95.161,50 (novantacinquemilacentosessantuno/50), mediante polizza n. 59G1572520 del 23/09/2025, rilasciata dalla Banca DANSKE.

Detta cauzione rimarrà vincolata sino all'avvenuta esecuzione del presente Contratto.

Articolo 15 – Variazione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione della fornitura, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi indicati nell'offerta economica.
2. Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 16 - Responsabilità generali della Società

1. Nell'esecuzione della fornitura, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.
2. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
3. L'Operatore Economico è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
4. La Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone con cui viene in contatto, sedi della fornitura, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
5. Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Articolo 17 - Oneri particolari per la Società

1. Sono a carico della Società gli oneri particolari di seguito riportati:

- a) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati;
- b) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali;
- c) la Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi sollevando, nel contempo, l'OPBG.

Articolo 18 - Forza maggiore

Nessuna delle Parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

Articolo 19 – Trattamento Dati Personalni

1. Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. Nell'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dal presente Contratto, i dati personali trattati si riferiscono a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.
3. Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), i dati saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.
4. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.
5. Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

6. Con riferimento al trattamento di dati personali di pazienti effettuati nell'ambito del presente Contratto, OPBG è Titolare del trattamento mentre VISIOPHARM A/S è Responsabile del trattamento.
7. I rapporti tra le Parti relativi al trattamento dei dati personali sono regolati dall'Atto di nomina di cui all'allegato 1, stipulato ai sensi dell'art. 28 del RGPD, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
8. Nell'ipotesi di inosservanza, da parte di VISIOPHARM A/S, degli obblighi scaturenti dal presente Contratto e/o delle istruzioni impartite tramite il summenzionato Atto di nomina e/o delle ulteriori istruzioni che dovessero essere impartite in seguito da parte di OPBG e/o degli obblighi di legge che gravano su VISIOPHARM A/S, in quanto Responsabile del trattamento, OPBG avrà diritto di risolvere il presente Contratto, restando fermo ogni più ampio diritto al risarcimento dei danni e l'obbligo di VISIOPHARM A/S di manlevare e tenere indenne OPBG da eventuali richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Tutte le informazioni confidenziali comunicate da una Parte all'altra Parte e che non siano già di pubblico dominio (“Informazioni Confidenziali”) - e ferme restando le diverse specifiche previsioni del Contratto in materia di trattamento dei dati personali come disciplinate nell’articolo che precede - dovranno essere utilizzate da quest’ultima ai soli fini della fornitura di cui al Contratto ed è fatto pertanto alla stessa divieto di comunicarle e/o divulgarle senza il previo consenso scritto dell’altra Parte, fermi restando gli obblighi normativi e dunque legittime richieste delle competenti Autorità.
2. Ciascuna Parte s’impegna pertanto ad adottare le precauzioni necessarie per impedire la divulgazione delle Informazioni Confidenziali dell’altra Parte e dunque a custodire le Informazioni Confidenziali medesime utilizzando adeguate modalità di conservazione con la diligenza richiesta dalle circostanze.
3. Nel quadro di cui sopra, il Fornitore ha anche l’obbligo di garantire la confidenzialità in merito ai processi interni dell’Ospedale di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del Contratto osservando le abituali regole di correttezza, riservatezza e sicurezza ed eventualmente anche disposizioni più restrittive dell’Ospedale ad essa rese note.
4. Ciascuna Parte riconosce conseguentemente che le Informazioni Confidenziali fornite dall’altra Parte in correlazione con il Contratto sono di proprietà esclusiva di quest’ultima.

Articolo 21 - Continuità delle prestazioni

Ove sorgessero contestazioni tra le Parti, il Fornitore deve garantire comunque - sino a quando il Contratto non sia definitivamente risolto - la continuità della fornitura in conformità al Contratto stesso e non può pertanto rallentarne o sosperderne unilateralmente l'esecuzione per nessuna ragione, compresa la contestazione giudiziale.

Articolo 22 - Modifiche ed integrazioni del Contratto

- 1.Ogni modifica al presente Contratto dovrà risultare, per la sua validità, esclusivamente da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle Parti muniti di poteri di rappresentanza e firma.
- 2.Non sono consentite deroghe a quanto previsto nel Contratto e sue eventuali modifiche formalizzate nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e pertanto qualunque fornitura eccedente i limiti del Contratto o dallo stesso difforme non sarà riconosciuta dall'Ospedale anche in termini economici in quanto sin d'ora da ritenersi non richiesta da quest'ultimo e, come tale, non dovuta dal Fornitore e fermo restando, in tali ipotesi, illimitati diritti dell'Ospedale per ogni danno che ne conseguisse.

Articolo 23 - Equilibrio del Contratto

Le Parti si danno atto che le condizioni pattuite nel Contratto sono state oggetto di specifica trattativa e liberamente tra loro concordate per il caso specifico al fine di dare esito a un rapporto caratterizzato da un perfetto equilibrio economico.

Articolo 24 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico dell'Operatore Economico.

In caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Operatore Economico. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Articolo 25 - Foro competente

1. Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato Italiano.
2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

Articolo 26 – Rinvio alle norme regolamentari e legislative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia a quanto stabilito nella lettera di invito, nel Capitolato d'oneri e Tecnico, all'offerta presentata, alle norme del codice civile e all'ulteriore normativa vigente.

All.: c.s.

Allegato 1 – Atto di Nomina Responsabile del Trattamento

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, _____

OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ

Il Direttore Generale

Antonio Perno

14.10.2015

VISIOPHARM A/S

Il Rappresentante Legale

Dott. C. _____



Roma - 23 Oct 2025, 13:32:46 UTC